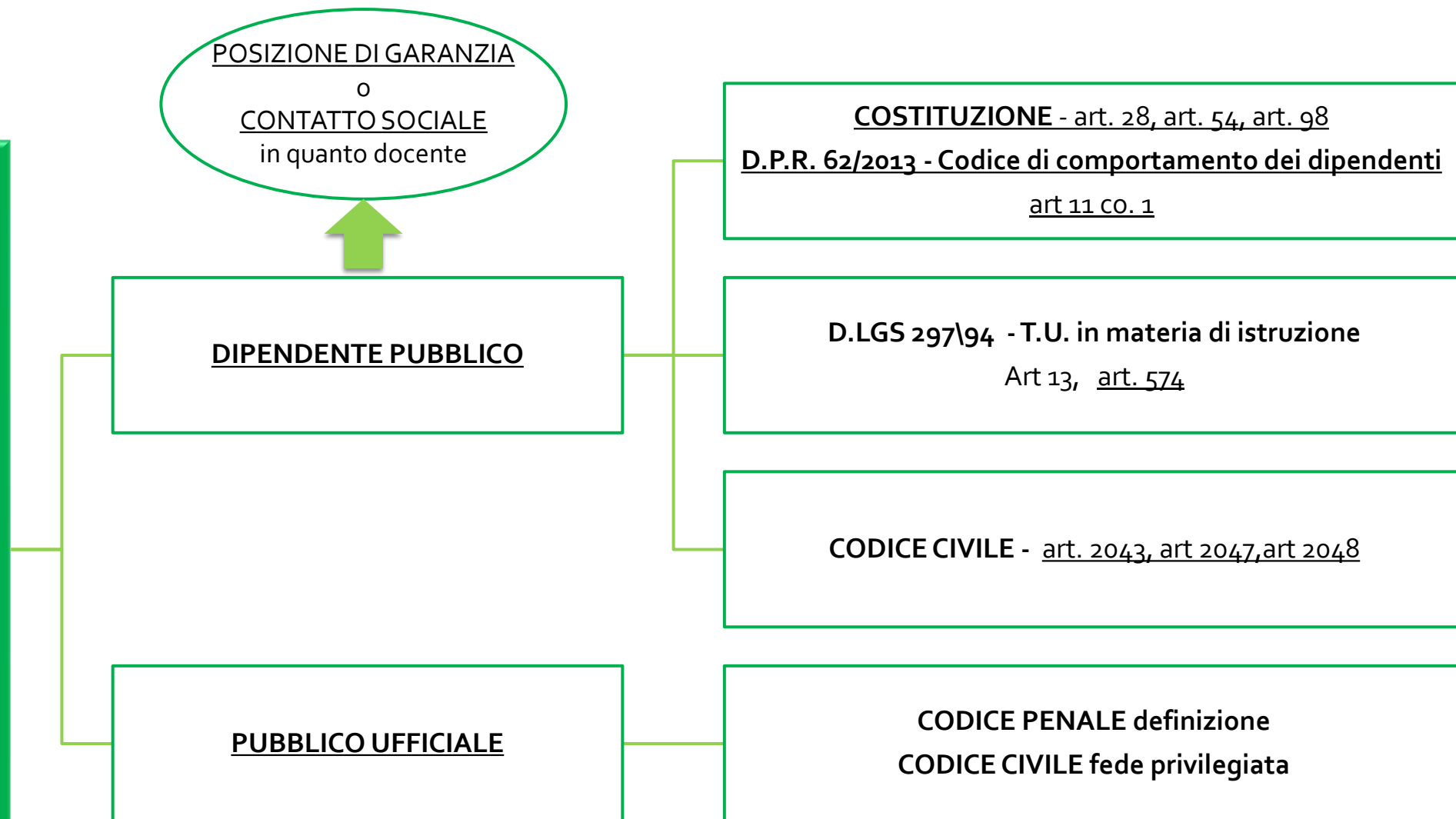


IL DOCENTE



FEDE PRIVILEGIATA

- **ART 357 c.p.:** è p.u. chi esercita poteri deliberativi, autoritativi, certificativi nell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa
- **ART 2700 c.c.:** piena prova fino a querela di falso di ciò che si attesta in registro, note, verbali ...

OBBLIGO DI DENUNCIA

- **ART 361 c.p.:** obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio conosciuti a causa o nell'esercizio delle funzioni multa fino a 500 euro

TUTELA PENALE RAFFORZATA

- **ART 336 c.p. 2c.:** violenza o minaccia del genitore o tutore verso personale scolastico per influire sulla sua funzione (attenzione a atti arbitrari del docente che esorbitano dalle sue funzioni: causa di giustificazione)
- **ART 341 bis c.p.:** oltraggio a personale scolastico nelle funzioni davanti a più persone (commi aggiunti da legge n. 25 del 2024)

REATI PROPRI

- **ART 331 c.p.:** interruzione di pubblico servizio
- **ART 317 c.p.:** concussione
- **ART 318 c.p.:** corruzione
- Reati di falsità materiale e ideologica in atto pubblico

POTERI DI POLIZIA

- Non può perquisire zaini
- Può prendere decisioni e tenere comportamenti (ritirare cellulari o altri strumenti pericolosi) secondo quanto previsto nei regolamenti predisposti dall'Istituto scolastico



REATI DI

INGIURIA
DIFFAMAZIONE

ABUSO DEI MEZZI
DI CORREZIONE

VIOLENZA
PRIVATA

PERCOSSE

LESIONI

ABBANDONO DI
INCAPACE



PERSEGUIBILITA' DI REATI CHE
POSSONO VERIFICARSI A SCUOLA

LESIONI PERSONALI DOLOSE:
d'ufficio se su persona incapace

ATTI PERSECUTORI (STALKING):
d'ufficio se rivolti a minori o
persona disabile

ESTORSIONE : d'ufficio

PERCOSSE : a querela

MINACCIA: a querela salvo
offesa all'incapace per età

LESIONI PERSONALI COLPOSE:
a querela salvo per violazione
norme su infortuni

in ogni caso

1. Con **comunicazione scritta al dirigente** si soddisfa l'obbligo di denuncia (altra autorità a cui si abbia l'obbligo di riferirne)
2. Se le circostanze lo permettono, inserire la **nota** che descrive i fatti





MODIFICHE DPR 134\2025 A STATUTO

ART. 2

1. **sostituzione** di handicap con *disabilità*
2. **aggiunto lett. f-bis**: la scuola si impegna ad assicurare *l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza*
(aggiornare Reg Istituto e Patto con famiglia e studenti entro 10\11\25)

ART. 4

1. **aggiunto al co. 3**: *Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento*
2. **attenzione al co. 6**: distingue tra *allontanamento dalle lezioni* fino a 15 gg e *allontanamento dalla comunità scolastica* oltre i 15 gg di sospensione
3. **attenzione al co. 9-ter**: gli elementi sulla base dei quali irrogare le sospensioni *devono essere circostanziati* (e non più solo concreti)

ART. 4 CO. 6

Fino a 2 giorni

Il Consiglio di classe stabilisce attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti. Le attività si svolgono all'interno della scuola.

Da 3 a 15 giorni

Lo studente svolge **attività di cittadinanza attiva e solidale**, coerenti con il numero di giorni di allontanamento, presso strutture esterne inserite in un elenco predisposto dall'USR. In mancanza, presso la scuola.
È inoltre previsto un **rapporto continuativo** tra scuola, studente e famiglia per preparare il rientro. Il Consiglio di classe può prolungare le attività anche dopo il rientro, nel rispetto dei principi di temporaneità e proporzionalità

Oltre 15 giorni

Il Consiglio di istituto delibera un percorso di recupero in coordinamento con famiglia, servizi sociali e, se necessario, autorità giudiziaria.
L'allontanamento può essere disposto nei casi di reati che violano dignità e rispetto della persona, atti di violenza o situazioni di pericolo.



LA POSIZIONE DI GARANZIA



E' la situazione in cui si trova un soggetto che ha l'obbligo giuridico di impedire un evento dannoso verso determinati beni o persone



ART 40 CP: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo

QUINDI:

1. sussiste un *obbligo di vigilanza del docente* sul minore al momento del fatto
2. si verifica un *evento lesivo in capo al minore* o a soggetto terzo sottoposto alla sorveglianza del docente
3. Accertato il *nesso di causalità* tra l'omessa vigilanza del docente e l'evento verificatosi, non è stata soddisfatta la *posizione di garanzia* ricoperta dal docente stesso verso l'allievo



IL CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO



GENERA UNA RESPONSABILITA' DI TIPO CONTRATTUALE CHE NASCE DA UN RAPPORTO TRA DUE SOGGETTI PER OBBLIGO LEGALE O COME CONSEGUENZA DI UN ALTRO CONTRATTO (TRA SCUOLA E FAMIGLIA)



«la relazione qualificata derivante dal contatto sociale tra allievo e insegnante fa sorgere in capo a quest'ultimo, accanto all'obbligo di istruire ed educare, anche un obbligo di protezione onde evitare che l'allievo procuri a se stesso lesioni, la cui violazione determina il sorgere di una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c.».

QUINDI:

1. Viene utilizzato per i *casi di autolesione dell'alunno*
2. Si configura quando un soggetto entra in contatto con un altro creando un *ragionevole affidamento*, pur senza un contratto formale.
3. il contatto sociale è sovente utilizzato per inquadrare la natura della *responsabilità in ambito civile* (più a favore del danneggiato), mentre la posizione di garanzia è la chiave di volta per la responsabilità penale per omissione.



RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI

ART. 28 Cost.: « I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»

ART 54 Cost.: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»

ART. 98 Cost.: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»

ART. 11, co.1, Cod. di Comportamento in servizio: «....il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività di propria spettanza.»



RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA

ART 574 TU IN MATERIA DI ISTRUZIONE DLGS 297/94

1. La *responsabilità patrimoniale* del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli *casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza* sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

QUINDI:

Sorge quando dal comportamento del docente per colpa in vigilando deriva un danno patrimoniale per la P.A. Tuttavia in funzione del «rapporto organico» si determina la sostituzione della P.A. al personale scolastico come soggetto passivo nell'azione di danno.



RESPONSABILITA' PENALE

ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE

art. 571 c.p.

chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia [...] è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi

PERCOSSE

art. 581 c.p.

Chiunque percuote taluno [...] è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi [...]

ELEMENTO SOGGETTIVO

art. 43 c.p.

LESIONI COLPOSE

art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309

VIOLENZA PRIVATA

art. 610 c.p.

Se con minacce o violenza fisica\morale si costringe taluno a compiere o subire un'azione

ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE

art. 591 c.p.

Minori di anni 14 o in custodia o cura

ELEMENTO SOGGETTIVO

ART 43 CP

co. 1

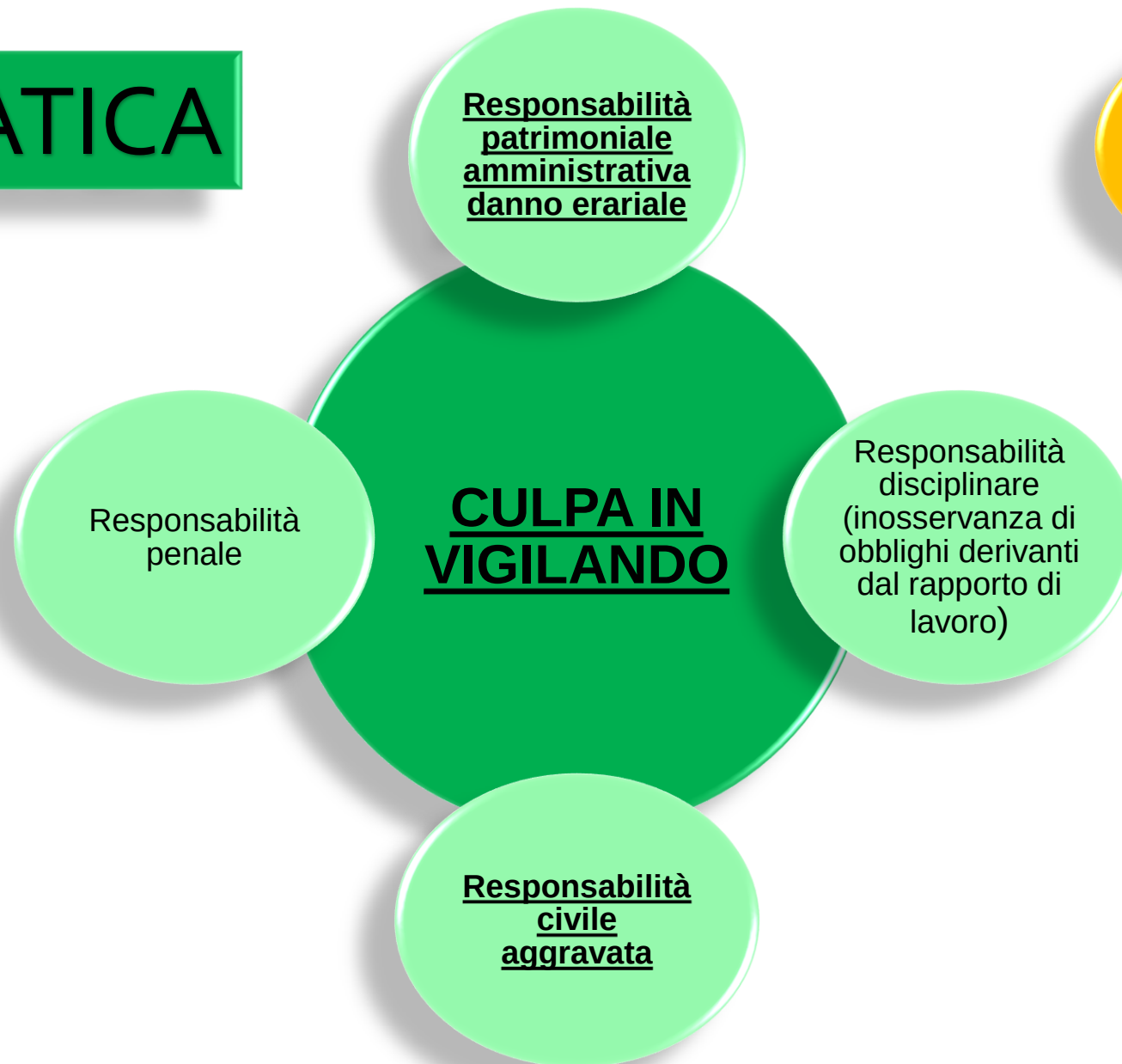
è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

co. 3

è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline



IN PRATICA



Responsabilità contabile
(maneggio di denaro o cose di valore)



LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE\AMMINISTRATIVA



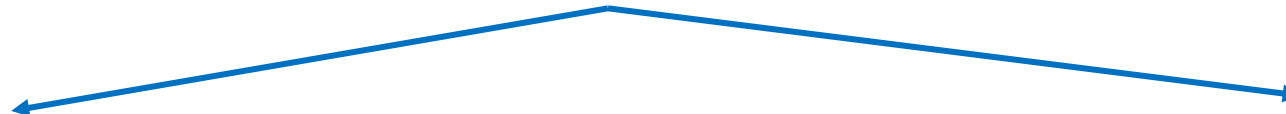
Si configura nel Danno Erariale indiretto connesso all'obbligo della Pubblica Amministrazione di risarcire il danno all'alunno danneggiato



successivamente la Corte dei Conti avvia l'Azione di rivalsa sul Docente

QUANDO?

In caso di danno patrimoniale all'amministrazione causato da violazione di obbligo di vigilanza con



DOLO *coscienza e volontà* dell'evento

COLPA GRAVE evento *non voluto*, ma rimproverabile al soggetto per violazione di norme o regole di comportamento



IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Il Tribunale ordinario emana la **sentenza di condanna** al risarcimento della P.A.



Eseguita la sentenza con il pagamento all'attore insorge l'**obbligo di denuncia** alla Procura generale della Corte dei conti per verificare i presupposti per l'azione di rivalsa nei confronti del docente.



La Corte dei conti instaura un **nuovo giudizio** in cui vengono valutate *ex novo* tutte le circostanze.

QUINDI:

1. Per effetto di questa separatezza di giudizi, la Corte dei conti può esercitare il cosiddetto "potere riduttivo", condannando il docente al **pagamento di una somma** all'Amministrazione **minore** rispetto a quanto risarcito al danneggiato.
2. In questa fase la responsabilità del docente non è qualificabile come responsabilità civile, ma come **responsabilità amministrativa o patrimoniale**.



CHE COS'E' LA CULPA IN VIGILANDO

La *culpa in vigilando* è l'accertamento che l'omissione di vigilanza da parte di un docente ha determinato un danno.

È una **responsabilità per fatto proprio** **agganciata alla colpa** che scaturisce da una cattiva vigilanza:
il danneggiato deve *dimostrare* che *il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola*

Spetta all'amministrazione scolastica la *prova liberatoria* dimostrando:

1. che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi
2. che vi è stato l'impiego di una diligenza idonea ad impedire il fatto
3. che il grado di sorveglianza era correlato alla prevedibilità di quanto può accadere

QUINDI:

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola il docente ne è responsabile.

La mancata osservanza di tale obbligo origina una *responsabilità per omissione*:

1. L'art. 2048 c.c. pone una **presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante** per il fatto illecito dell'allievo collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso
2. il contenuto e l'estensione è **inversamente proporzionale** all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi e si affievolisce con il pieno discernimento
3. non basta dimostrare di non avere potuto impedire il fatto ma occorre **dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure idonee ad evitarlo.**



RESPONSABILITA' CIVILE

PER TUTTI

ART. 2043 c.c.: «Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

PER SORVEGLIANTI

ART. 2047 c.c.: «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto»

PER DOCENTI

ART. 2048 c.c.: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»



CANONI APPLICATIVI RICORRENTI da parte della giurisprudenza

Si presume la colpa dell'insegnante
salvo "prova liberatoria"

Rilevano l'età e il grado di
maturazione degli allievi (max
grado nei primi anni scolastici o per
disabilità)

Occorre provare di avere sorvegliato
con idonea previsione di ogni
situazione pericolosa prospettabile,
per cui il docente risponde se l'evento
dannoso era prevedibile in relazione a
precedenti noti, frequenti, simili.

Non basta dimostrare la
imprevedibilità / repentinità del fatto
della condotta dannosa in quanto
occorre provare l'avvenuta adozione di
misure organizzative / disciplinari
idonee ad evitare situazioni di pericolo

PROVA LIBERATORIA=PROVA DIABOLICA?

No, ma è molto difficile dimostrare di non aver potuto impedire il fatto dannoso

ATTRAVERSO:

l'esercizio del dovere di sorveglianza nel modo più consono alle esigenze concrete



l'adozione in via preventiva di tutte le **misure organizzative o disciplinari idonee** ad evitare il prodursi del fatto illecito (Cass. civ., 4.2.2014, n. 2413; Cass. civ., 20.8.2003, n. 12213; Cass. civ., 21.2.2003, n. 2657; Cass. civ., 18.4.2001, n. 5668; Cass. civ., 3.2.1999, n. 916; Cass. civ., 21.8.1997, n. 7821)

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA:

«La prova liberatoria si concreta, oltre che nella dimostrazione da parte dell'insegnante di aver adempiuto al dovere di vigilanza, nella prova che nonostante la vigilanza esercitata non è stato possibile impedire il prodursi dell'evento dannoso» (C. civ., 16.6.2005, n. 12966; C. civ., 20.8.2003, n. 12213).

«Il **grado di sorveglianza** deve essere tale da impedire il fatto, dunque correlato alla prevedibilità di quanto può accadere»
(C. civ., n. 6331/1998).

«L'adempimento del dovere di vigilanza deve valutarsi in relazione alle caratteristiche del caso concreto. Deve essere commisurato all'**età**, al grado di crescita e **maturazione** degli allievi, nonché al **tipo di attività** svolta sotto la vigilanza dell'insegnante»
C. civ., 23.7.2003, n. 11453; C. civ., 10.12.1998, n. 12424; C. civ., 23.6.1993, n. 6937).

IL CASO FORTUITO ESCLUDE LA COLPA:

«Il fatto imprevedibile, repentino ed improvviso può liberare l'insegnante se dimostra che, nonostante la sua presenza e la massima vigilanza prestata, il fatto non poteva essere evitato, per i caratteri sopra ricordati»(C. civ., 24.2.1997, n. 1683; C. civ., 22.1.1990, n. 318; T. Bari, 30.5.2013).

Esempio: non sussiste possibilità alcuna di effettuare un intervento idoneo ad impedire uno scontro fortuito fra due minori partecipanti ad una gara di "ruba bandiera", per il carattere repentino ed imprevedibile del fatto lesivo.

IL RISCHIO CONSENTITO ESCLUDE LA COLPA

«Il danno subito da un allievo durante una partita di calcetto all'interno di una scuola pubblica, non fa sorgere la responsabilità degli insegnanti e dunque, per essi del Ministero dell'Istruzione, se si tratta di un danno provocato da un contatto fisico tra i giocatori rientrante nelle normali dinamiche di gioco»

ALLORA STIAMO TRANQUILLI?

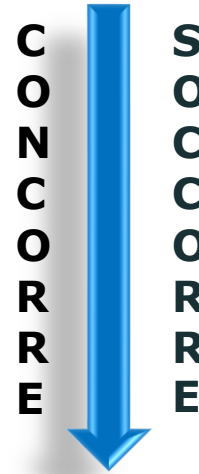
ATTENZIONE A COSA VALUTA ESATTAMENTE IL GIUDICE

«la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola;... non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori;... la partita si è svolta interamente sotto il controllo diretto dell'insegnante;... il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita;... l'insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori»

LA DOCUMENTAZIONE INTERNA

E' DA CONOSCERE ED APPLICARE PERCHE'...

A sostegno della prova liberatoria e in relazione all'opportuna organizzazione della vigilanza



La **documentazione organizzativa** a cura del Consiglio di istituto → per il regolamento d'istituto
Il **dirigente scolastico** → per l'organizzazione del lavoro



In genere tutte le determinazioni organizzative dirigenziali considerano ex ante i potenziali rischi dell'attività scolastica e individuano il target necessario da mantenere per poter escludere successivamente la colpa dell'amministrazione, del dirigente e del personale coinvolto nel caso.



ESEMPI DI COLPA



la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione concretizza un'ipotesi di **colpa grave**.
Qualora sia mancata la sorveglianza, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto dannoso commesso nel momento della ricreazione, poiché quest'ultimo è intrinsecamente pericoloso.



Secondo una valutazione comune si reputa che, durante il periodo della ricreazione, siano prevedibili eventi dannosi per gli allievi
(Cass. civ. Sez. III n. 916 dello 03/02/1999).

Nel 2019 L. di 6 anni precipita nella tromba delle scale e muore per le gravissime lesioni.

In primo grado la maestra viene condannata per omicidio colposo a un anno di reclusione e poi assolta in secondo grado.

Il bimbo era salito su una sedia con le rotelle trovata in corridoio e si era sporto oltre il corrimano.

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la **colpa grave** sussiste nelle ipotesi di mancata adozione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia.

CASI



l'obbligo di sorveglianza non deve avere **momenti di interruzione** con i contemperamenti dovuti allo stato di maturità del discente fino all'eventuale consegna ai genitori o, nel caso di età idonea per gestire un'autonomia di circolazione, fino all'uscita dalla sfera di potenziale controllo dell'istituzione scolastica



Il servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la **semplice assenza dell'insegnante**. In questa ipotesi vi è la responsabilità dell'insegnante medesimo che non provveda ad avvertire in situazioni di urgenza. Il docente risponde dell'evento dannoso che sia prevedibile in relazione a precedenti dello stesso genere noti e già verificatisi frequentemente



Nelle classi superiori il controllo dell'allievo affidato alla custodia va compiuto con i mezzi ragionevolmente più idonei, senza inutili rigorismi o soffocanti limitazioni che interferirebbero negativamente con i moderni metodi educativi, i quali tengono in debito conto anche un compito maieutico rispetto ad un **comportamento autodisciplinante degli alunni**



Sussiste responsabilità quando il danno subito da uno degli allievi è conseguenza della condotta imprudente di un compagno di classe maturata in un **clima di generale irrequietezza** (talvolta causata proprio dall'assenza dell'insegnante)



Il **tragitto all'interno dell'istituto**, fra un locale e l'altro della scuola, può essere fonte di responsabilità quando, essendo l'alunno di tenera età, non si sia provveduto ad accompagnarlo o a consegnarlo ad un bidello.



In età più avanzata può non risultare **danno** risarcibile quello **accaduto in condizioni di normalità** per un fatto assolutamente repentino ed imprevedibile, salvo quando il tragitto risultava con una componente di rischio per la presenza di arredo o conformazione dell'edificio non adatta ad una scuola (porta a vetri, corridoi stretti con asperità e spigolo, condutture elettriche non in condizioni di sicurezza)

E I GENITORI?



L'obbligo educativo del genitore immanente alla relazione «genitore – figlio minorenni» sopravvive all'affidamento a terzi del minore e **NON è alternativo, MA concorrente** con quello di vigilanza. Il genitore risponde per culpa in educando anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo.

La giurisprudenza è rigorosa (**Cass. N.9556/2009**):

1. per sottrarsi alla presunzione di responsabilità i genitori devono provare di aver *adeguatamente educato il minore* a norma dell'art.147 c.c..
2. per la prova liberatoria non è sufficiente dimostrare di aver genericamente impartito un'educazione qualsiasi al minore, ovvero di averlo avviato al lavoro.
3. è necessario dimostrare di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore a una corretta vita di relazione, **potendosi desumere la violazione di tale dovere dalla gravità del fatto commesso dal minore** (ove sia tale da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della sua azione)

A CIASCUNO LA SUA COLPA

CASS. CIV. SENTENZA 12501/2000

IL FATTO

A è colpito da una gomma lanciata da B durante la lezione di disegno e subisce gravi lesioni ad un occhio



I genitori **citano in giudizio** il *Ministero*, il *padre* di B. e il *docente* chiedendo il risarcimento del danno

I GIUDICI

1. **escludono la legittimazione passiva del docente** ex art 574
2. **escludono la colpa del docente** (forse colpa lieve)
3. **condannano il padre di B a pagare il risarcimento** ad A in quanto non ha provato di « aver impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché in particolare a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato in considerazione dell'età (17 anni)»

→ Ne ravvisano la culpa in educando perché l'atto, pur ispirato da un intento scherzoso, rivela un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento

La giurisprudenza ammette la possibilità del **concorso di colpa tra genitori e i precettori**: se un minore commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo (es. affidandolo alla scuola), la responsabilità risarcitoria del genitore persiste come culpa in educando.

La responsabilità, e di conseguenza il danno, viene ripartita in percentuale tra genitore e P.A.

INFORTUNIO DA AUTOLESIONE



È il caso in cui il minore si procura l'infortunio senza intervento di terzi

ART.
1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

QUINDI:

1. nasce la responsabilità contrattuale della P.A. in virtù dell'iscrizione con cui la scuola assume l'obbligo, di natura contrattuale verso gli esercenti la potestà genitoriale, di vigilare sugli alunni e di impedire danni alla loro incolumità
2. in giudizio le istanze possono convivere e le due responsabilità possono essere valutate entrambe

ART. 1218

RESP. CONTRATTUALE

- **Prescrizione** azione: 10 anni
- **Contatto sociale**

Dimostra che l'evento si è verificato nel corso dell'attività scolastica → inadempimento della scuola che accettando l'iscrizione si obbliga a garantire la sicurezza dell'alunno

Il docente deve dimostrare che:

Il fatto non è a lui imputabile

ART. 2048

RESP. EXTRA CONTRATTUALE

- **Prescrizione** azione: 5 anni
- **Neminem laedere**

Dovrebbe provare l'evento, il nesso causale e la colpa ma è prevista

L'INVERSIONE dell' ONERE DELLA PROVA
art 2048 cc

Il docente deve dimostrare di:

Non aver potuto impedire il fatto

Danneggiato

Danneggiante

SUGGERIMENTI E CAUTELE

SUPERVISIONARE ATTIVAMENTE GLI STUDENTI → una supervisione attiva e costante è essenziale per garantire la sicurezza degli studenti e prevenire situazioni di rischio.

OSSERVARE CON ATTENZIONE I COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI → per rilevare tempestivamente eventuali segnali di pericolo e intervenire in modo rapido ed efficace per proteggere l'incolumità degli studenti.

CONOSCERE APPROFONDITAMENTE I REGOLAMENTI SCOLASTICI → può essere di aiuto per evitare responsabilità in caso di culpa in vigilando in relazione a procedure di sicurezza, modalità di gestione degli spazi e azioni previste per le emergenze.

DOCUMENTARE SEMPRE GLI INCIDENTI IN MODO DETTAGLIATO E ACCURATO → può risultare fondamentale in presenza di procedimenti disciplinari o azioni legali. Dimostra la vigilanza esercitata, la presenza di testimoni...

VALUTARE IN MODO PREVENTIVO I RISCHI → finestre, spigoli, sedie che dondolano, zaini in mezzo al pavimento...

*Grazie per
l'attenzione!*